C O M U N E D I C O L L E P A S S O
Provincia di Lecce
Piazza Dante 25 – 73040 Collepasso (LE)
Tel. 0833 346836 – Fax 0833 349000
Sito WEB: http://www.comunedicollepasso.gov.it/
PEC: protocollo.comune.collepasso@pec.rupar.puglia.it

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 53 Del 30-04-2024

Oggetto: Ricorso dinanzi al Tribunale civile di Lecce - Sezione lavoro. Sig. Paglialonga Salvatore c/ Comune di Collepasso Autorizzazione alla costituzione in giudizio e nomina legale.

L'anno duemilaventiquattro il giorno trenta del mese di aprile alle ore 18:05, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Avv. MANTA Laura	**SINDACO**	**P**
Dott. Perrone Giuseppe	**VICE SINDACO**	**P**
Geom. Marra Monica	**ASSESSORE**	**P**
Dott. Castellana Giuseppe	**ASSESSORE**	**P**
Dott: Gianfreda Angelo	**ASSESSORE**	**P**

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Avv. MANTA Laura in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO GENERALE Dott. GRECO Alessandro
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Segretario Comunale, preliminarmente, dà lettura ai sig.ri amministratori presenti dell'art. 78, comma 2, del D.Lgs. 267/00 secondo cui *"Gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministrazione o di parenti o affini fino al quarto grado";*
Quindi, in materia di monitoraggio dei rapporti amministrazione e soggetti destinatari di provvedimenti amministrativi, previsto obbligatoriamente dalla L. 190/2012, il Segretario Comunale ammonisce che non devono sussistere di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti.

Il Segretario Comunale, pertanto, dà atto nel presente verbale che con riferimento al presente provvedimento non sono state comunicate situazioni di conflitto di interessi.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- con nota prot. n. 4828 del 5.5.2020, l'avv. Paolo Maglie, in nome e per conto dell'ex dipendente Paglialonga Salvatore, sul presupposto che quest'ultimo sarebbe stato adibito, in costanza del proprio rapporto di lavoro col Comune di Collepasso, a mansioni superiori rispetto a quelle ascrivibili al suo profilo professionale, richiedeva la corresponsione della somma di euro 18.465,46 a titolo di differenze retributive maturate e non percepite;
- con nota prot. n. 6064 dell'1.6.2020 le richieste formulate dall'avv. Maglie, in nome e per conto dell'ex dipendente Paglialonga Salvatore, venivano contestate sia in fatto che in diritto e, pertanto, venivano denegate integralmente;
- al prot. n. 6480 del 24.4.2024 è stato notificato il ricorso ex art. 414 cpc., dinanzi al Tribunale civile di Lecce – Sezione lavoro, notificato dagli avv.ti Paolo Maglie e Fernando Caracuta, in nome e per conto dell'ex dipendente Paglialonga Salvatore, con il quale quest'ultimo ha richiesto l'accertamento delle differenze retributive, per il periodo dal 26.03.2011 e sino al 31.01.2018, pari ad € 18.666,25, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico del Comune di Collepasso, oltre a spese, diritti ed onorari del giudizio;
- unitamente al suddetto ricorso è stato notificato il decreto di fissazione dell'udienza per il giorno 28.5.2024, dinanzi al Tribunale civile di Lecce – Sezione Lavoro;

Ritenuto che vi siano i presupposti per resistere al ricorso di cui innanzi, alcuni dei quali già esplicitati nella richiamata nota prot. n. 6064/2020;

Preso atto del recente orientamento espresso con la Sentenza della Corte di giustizia UE, 06.06.2019 n. C-264/18, secondo cui "*Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda i servizi forniti da avvocati, di cui all'articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24, dal considerando 25 di tale direttiva risulta che il legislatore dell'Unione ha tenuto conto del fatto che tali servizi legali sono di solito prestati da organismi o persone designati o selezionati secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti pubblici in determinati Stati membri, cosicché occorreva escludere tali servizi legali dall'ambito di applicazione della direttiva in parola. A tale riguardo, occorre rilevare*

che l'articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24 non esclude dall'ambito di applicazione di detta direttiva tutti i servizi che possono essere forniti da un avvocato a un'amministrazione aggiudicatrice, ma unicamente la rappresentanza legale del suo cliente nell'ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro o di un paese terzo, nonché dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali, ma anche la consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un siffatto procedimento. Simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza";

Ritenuto di dover garantire la difesa dell'Ente nel giudizio azionato dal ricorrente, mediante la nomina di un legale di fiducia che si ritiene di individuare nella persona dell'avv. Giampaolo Giosa del Foro di Lecce, in quanto specializzato nella materia in questione;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 30.11.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;

Visto che il responsabile del Servizio competente, mediante la sottoscrizione del parere di regolarità tecnica, ha attestato la regolarità tecnico – amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) della presente proposta di deliberazione;

Rilevato che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che, pertanto, è stato acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Con voto unanime reso nelle forme di legge

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

2. di dare atto che questo Ente, con riferimento al ricorso ex art. 414 cpc., dinanzi al Tribunale civile di Lecce – Sezione lavoro, notificato dagli avv.ti Paolo Maglie e Fernando Caracuta, in nome e per conto dell'ex dipendente Paglialonga Salvatore, ed acquisito al prot. n. 6480 del 24.4.2024, intende intraprendere ogni tipo di azione giudiziale e/o stragiudiziale che sia necessaria per la tutela dei propri diritti, autorizzando, in particolare, la costituzione del Comune di Collepasso nel relativo giudizio;

3. di nominare, per le finalità di cui al punto 2, l'Avv. Giampaolo Giosa con studio in Lecce;

4. di stabilire il compenso da riconoscere al legale nominato in euro 2.500,00 omnia, comprensivo di spese forfettarie 15%, IVA e CAP come per legge, comunque inferiore ai compensi minimi della tariffa forense come determinati dal D.M. 10/3/2014,n. 55.

5. di demandare al Segretario Comunale, Responsabile del Settore I, con propria

determinazione di assumere l'impegno di spesa, assegnando al medesimo la somma massima di al precedente punto;

6. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del mandato al legale individuato;

7. Di procedere alla liquidazione e pagamento delle parcelle in unica soluzione sulla base di apposita fattura, a giudizio concluso, fatta salva la possibilità di corrispondere acconti;

Successivamente, con voto unanime,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, previa separata ed unanime votazione, ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs n.267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 30-04-2024

Il Responsabile del servizio
GRECO Alessandro

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. MANTA Laura	F.to Dott. GRECO Alessandro

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

N° 608

Li 30-04-024

SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. GRECO Alessandro

È copia conforme all'originale.
Lì,

SEGRETARIO GENERALE
Dott. GRECO Alessandro